

REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

CONTRIBUTO  
UNIFICATO

Composta dai magistrati:

Catello Pandolfi

PRESIDENTE

Lucio Bochicchio

CONSIGLIERE

Gianna Maria Zannella

CONSIGLIERE RELATORE

ha emesso la seguente

SENTENZA

3535

Reg. 155P

Ammissione alla pronotazione e debito per  
la causa registrata n. 131 - art. 59 lett. d)  
D.P.R. 23-4-1986 n. 131 - art. 59 lett. d)  
PSS M. D. D. TORO N. 589/11  
D. P. M. H. 021WGS. S. A.

Nel procedimento di reclamo ex art. 18 l.f., iscritto al n.58943 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011, trattenuto in decisione all'udienza collegiale del 17 aprile 2012 vertente

T R A

**Dharma Holdings s.a.** società costituita in base a diritto di altro Stato con sede legale in Lussemburgo, 9 Rue du Laboratoire L-1911 in persona del suo amministratore sig. Gianfranco Lande

Elett.te dom.ta in Roma, via Vittoria Colonna n. 40 presso lo studio dell'Avvocato Stefano Toro che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente agli Avvocati Salvatore Sciullo e Susanna Carraro per procura in calce al reclamo

RECLAMANTE

E

Curatore del Fallimento " **Dharma Holdings s.a.** " dott. Gerardo Longobardi

Elett.te dom.to in Roma, via Avezzana n. 6 presso lo studio dell'Avvocato Alessandro Di Majo che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

RECLAMATO

NONCHE'

**Succursale Italiana della “Européenne de Gestion Privée s.a.” in persona del  
Commissario Liquidatore Prof. Avv. Gianluca Brancadoro**

**Elett.te dom.ta in Roma, piazza Cavour n. 17 presso lo studio dell’Avvocato Michele  
Roma che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione  
e risposta nel procedimento di reclamo**

**RECLAMATA**

**NONCHE’**

**Moroli Roberto**

**Elett.te dom.to in Roma, viale di Villa Grazioli n. 20 presso lo studio degli Avvocati  
Giambenso Borgognoni Vimercati e Mariagrazia Licci che lo rappresentano e difendono  
per procura in calce all’istanza di fallimento**

**RECLAMATO**

**NONCHE’**

**Sensini Annunziata CF SNSNNE49B53I585L**

**Salvatori Giuseppe CF SLVGPP39C10I5855**

**Elett.te dom.ti in Roma, via G.G.Belli n. 36 presso lo studio dell’ Avvocato Edoardo  
Albanese Ginammi che, unitamente e disgiuntamente all’Avvocato Lorenzo Albanese  
Ginammi, li rappresentano e difendono per procura in calce all’istanza di fallimento**

**RECLAMATI**

**NONCHE’**

**Levi Gioia CF LVEGIO67L68Z133D**

**Elett.te dom.ta in Roma, via A. Vesalio n. 22 presso lo studio dell’ Avvocato Lorenzo  
Albanese Ginammi che, unitamente e disgiuntamente all’Avvocato David Giovannini,  
la rappresentano e difendono per procura in calce all’istanza di fallimento**

**RECLAMATA**

**NONCHE’**

**Cies, Centro Informazioni e Educazione allo Sviluppo; Balducci Sandro; Barozzi  
Carla e Daina Luciano; Daniello Giuseppe; Fossataro Teresa; Rocca Giuseppina;**

**De Cecco Francesca; Pallotta Gabriella; Clerici Robin Adele; Raspi Raffaella; Pedrotti Franco quale asserito legale rapp.te della sede secondaria della Dharma Holdings s.a.; Raspi Andrea, quale asserito legale rappresentante della Dharma Holdings s.a.**

## RECLAMATI CONTUMACI

OGGETTO: reclamo ex art. 18 l.f. avverso la sentenza n. 589 depositata in data 11.11.2011 dal Tribunale di Roma .

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La società Dharma Holdings s.a., in persona del suo amministratore ( d'ora in poi: Dharma), in contraddittorio con tutti i reclamati indicati in epigrafe, ha proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, emessa dal Tribunale di Roma l'11.11.2011 n. 589, chiedendone la revoca

Ha sostenuto:

il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in quanto la reclamante aveva sede legale in Lussemburgo, cosicché il Giudice di tale Stato avrebbe avuto giurisdizione; la sua sede legale coincideva con il centro principale dei propri interessi, presunzione che poteva essere superata solo se la sede legale fosse stata fittizia, il che nella specie non era; la Dharma emetteva obbligazioni “ sulla borsa valori” del Lussemburgo ed aveva rapporti con altre società “ del gruppo” operanti in quel Paese;

la sentenza impugnata aveva erroneamente qualificato Dharma quale succursale italiana della “ Européenne de Gestion Privée s.a.”, attribuendole quindi elementi sintomatici dell'insolvenza, che erano invece propri di tale succursale;

Dharma non era insolvente: il dedotto debito di Dharma nei confronti della società EGP, per euro 63 milioni, riconosciuto – secondo la creditrice istante Succursale EGP – dai sig. Lande e Raspi, costituiva la “ semplificazione di una situazione molto complessa”; la società non aveva trasferito la propria sede all'estero, essendosi costituita in data 7.8.2001 in Lussemburgo.

I reclamati, indicati in epigrafe, si sono costituiti contestando il reclamo; altri sono rimasti contumaci.

All'udienza del 17.4.2012 la Corte ha riservato di provvedere.

**2. Il reclamo è infondato e deve essere respinto.**

**2.1. Correttamente, il Tribunale ha ritenuto la giurisdizione del Giudice italiano, adito.**

Pur essendo pacifico che Dharma ha sede legale in Lussemburgo, indicata in epigrafe, va condivisa la conclusione del Tribunale per cui il centro principale dei suoi interessi, il luogo cioè dove si è svolta l'amministrazione della società – scelte imprenditoriali e strategiche per l'attività sociale – nonché dove la società ha tenuto i rapporti con i clienti e le principali banche e dove è apparsa ai terzi operare, è stato in Italia, in Roma.

Tutti questi elementi di fatto, elencati nella sentenza impugnata, da cui può agevolmente desumersi che in Italia vi fosse stato il centro principale degli interessi della società, non sono stati contestati da Dharma, la quale si è limitata a sostenere che la presunzione di coincidenza tra la sede legale e quella effettiva potesse superarsi solo se la prima fosse una sede fittizia o “fantasma”.

Tale assunto non può condividersi.

La legge fallimentare, per quanto attiene alla giurisdizione ai fini della dichiarazione di fallimento, deve interpretarsi in base alla disciplina comunitaria: Corte di Giustizia dell'Unione Europea 20.10.2011, causa C-396/09.

D'altro canto, l'art. 9 l.f. fa espressamente salva la normativa dell'Unione Europea.

L'art. 3 del Regolamento (Ce) del consiglio 29.5.2000 n. 1346 dispone che sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato “il centro degli interessi principali del debitore” ( c.d. Center of main interest, COMI), il quale, per le società, si presume – fino a prova contraria – coincidere con quello della sede statutaria.

Coma ha da ultimo osservato la predetta giurisprudenza della Corte di Giustizia, “ *il centro degli interessi principali di una società debitrice deve essere individuato privilegiando il luogo dell'amministrazione principale di tale società, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili da terzi; qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e qualora le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo, la presunzione introdotta da tale disposizione non è superabile; laddove il luogo dell'amministrazione principale di una società non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di attivi sociali nonché l'esistenza di contratti relativi*

*alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerate elementi sufficienti a superare tale presunzione solo a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro”.*

Nello stesso senso si è da ultimo pronunciata Cass.12.12.2011 n.26518.

Nella specie, come ha osservato il Tribunale ed è incontestato nel reclamo, Dharma: svolgeva attività negoziale ed amministrativa in Roma, viale di Villa Grazioli nn. 12-15; contrattava la clientela e svolgeva attività contrattuale in Roma via Sgambati n. 1 e via Luciani n. 4;

inviava dalla sede romana le lettere ai clienti;

aveva soci italiani e clientela italiana; su quest'ultimo punto è chiaro anche il doc. 2.23. della reclamata Succursale Italiana della “Européenne de Gestion Privée s.a.” d’ora in poi: Succursale EGP, in persona del Commissario Liquidatore.

Inoltre, i suoi “director” erano il sig. Lande, nonché Raffaella ed Andrea Raspi (quest'ultimo dimissionario), cioè soggetti italiani ( cfr. la nota della banca d'Italia, doc. 2.12 della reclamata Succursale EGP), operanti in Italia.

Anche le banche di riferimento erano collocate in Italia: il Lande, al Commissario Liquidatore della Succursale EGP, il 3.3.2011, ha dichiarato di aver eseguito verifiche sul conto CARISPAQ di Dharma ( doc. 2.29 della Succursale EGP).

In tale contesto, le generiche osservazioni della reclamante sull'attività svolta all'estero poiché emetteva obbligazioni “ sulla borsa valori” del Lussemburgo ed aveva rapporti con altre società “ del gruppo” operanti in quel Paese- non mutano la conclusione cui si è giunti.

L'emissione di obbligazioni in Lussemburgo, in ipotesi, può spiegarsi con il più favorevole sistema consentito da quel Paese per l'emissione di obbligazioni, rispetto ai mezzi finanziari di cui godeva la società, ma non muta la conclusione per cui il “ centro motore” della società fosse in Italia; allo stesso modo, avere rapporti, non meglio precisati, con società Lussemburghesi nulla toglie alla circostanza che le decisioni e le scelte discrezionali inerenti alla gestione sociale si trovassero in Italia, a Roma.

Nel resto, nessuna circostanza è stata addotta, né tantomeno dimostrata al fine di scalfire le conclusioni ora riassunte: il fascicolo di Dharma in primo ed il secondo grado è privo di documenti a corredo delle difese.

**2.2.** Il Tribunale ha esattamente individuato i significativi ed univoci elementi sintomatici dell'insolvenza di Dharma, cosicché è irrilevante che essa, per un mero rifiuto, sia stata talvolta indicata quale succursale italiana di EGP all'interno della sentenza reclamata.

E' vero infatti che la società EGP, ad ottobre 2010, aveva evidenziato che non aveva rinnovato le emissioni di titoli Dharma in possesso dei propri clienti e già scadute ed inoltre che le posizioni Dharma scadute e non rinnovate non erano state liquidate dalla società emittente, nonostante i suoi solleciti ( pag. 5 e 6 della proposta CONSOB nei confronti della Succursale EGP, doc. 2.11 di quest'ultima reclamata).

La stessa apparente controllata, cioè, aveva denunciato un elemento sintomatico dell'insolvenza della controllante Dharma, costituito dall'inadempimento nel liquidare il prestito obbligazionario scaduto.

Inoltre, la CONSOB aveva rilevato “ una situazione di eccezionale confusione amministrativa fra l'attività imputabile all'EGP... con quella posta in essere dalla controllante Dharma Holdings o da altre società consorelle...” ( pag. 14 della medesima proposta CONSOB).

Ancora, dalla nota della Banca d'Italia, contenente il parere sulla proposta CONSOB di liquidazione coatta amministrativa della Succursale EGP ( suo doc.2.12) emerge che la Succursale EGP non sarebbe stata in grado di rimborsare obbligazioni emesse dalla capogruppo lussemburghese, appunto Dharma.

E' inoltre pacificamente riconosciuto il debito di Dharma nei confronti della sua apparente controllata Succursale EGP, per € 63 milioni: cfr. le dichiarazioni dei suoi amministratori sig. Lande e Raspi al Commissario Liquidatore della Succursale EGP del 3.3.2011, doc. 2.22 di quest'ultima.

Tale relevantissimo debito, già di per sé solo sintomatico dell'insolvenza, nel contesto di gravissima confusione amministrativa tra due della società oggetto di unitaria direzione e controllo, assume rilievo ancor maggiore alla luce della totale impossibilità per Dharma di adempiere alle proprie obbligazioni, quale si desume dalle dichiarazioni dei suoi amministratori.

I sig. Lande e Raspi, nello stesso verbale del 3.3.2011, già ricordato, in risposta alla richiesta del Commissario Liquidatore, se fosse possibile iniziare pagamenti periodici iniziali, essendosi ipotizzate *tranches* di pagamento di € 10.000 a decorrere da febbraio, hanno dichiarato che Dharma “ non è in grado di effettuare questi pagamenti per mancanza di liquidità”.

Infine, il rilevante numero di crediti ammessi al passivo, attualmente per € 4.891.115,58 ( cfr. le difese del Curatore fallimentare) non lascia dito a dubbi sull’esistenza dell’insolvenza, dovendo peraltro essere esaminate altre domande di ammissione al passivo.

2.3. Quanto all’ultimo motivo, circa il presunto trasferimento della sede all’estero, esso è irrilevante.

La sentenza ha chiaramente individuato Dharma e la sua sede sociale, cosicché il richiamo alla cancellazione delle tre società E.I.M. ( nella motivazione) ed al trasferimento di sede sociale di Dharma ( nel dispositivo) costituiscono un mero refuso, irrilevante rispetto alla avvenuta dichiarazione di fallimento di Dharma.

3. Al rigetto del reclamo segue la condanna della reclamante al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuno dei reclamati costituiti.

Esse si liquidano come in dispositivo, d’ufficio in mancanza di nota.

**P.Q.M.**

La Corte d’Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 18 l.f. avverso la sentenza n. 589 depositata in data 11.11.2011 dal Tribunale di Roma, proposto dalla Dharma Holdings s.a. nei confronti del Curatore del Fallimento Dharma Holdings s.a. nonché della Succursale Italiana della “Européenne de Gestion Privée s.a.” nonché di Moroli Roberto, Sensini Annunziata, Salvatori Giuseppe, Levi Gioia, Cies, Centro Informazioni e Educazione allo Sviluppo; Balducci Sandro; Barozzi Carla e Daina Luciano; Daniello Giuseppe; Fossataro Teresa; Rocca Giuseppina; De Cecco Francesca; Pallotta Gabriella; Clerici Robin Adele; Raspi Raffaella; Pedrotti Franco; Raspi Andrea:  
respinge il reclamo;

condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali del giudizio di reclamo in favore dei reclamati costituiti, Curatore del Fallimento Dharma Holdings s.a. nonché della Succursale Italiana della "Européenne de Gestion Privée s.a." nonché di Moroli Roberto e Levi Gioia, liquidate per ciascuno di loro in € 50 per spese vive, € 2.000 per diritti ed € 5.500 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali e liquidate nello stesso ammontare in favore solidale dei sig.ri Sensini Annunziata e Salvatori Giuseppe.

Roma, 5.6.2012.

IL PRESIDENTE Catello Pandolfi



*breve Note de l'annuaire*

Deposito in Cancelleria  
3 - LUG. 2012  
IL CANCELLIERE GI  
Liana De Robertis

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Liana De Robertis

IL CASO.it